

STATUTO

**O.A.S.I. (ORGANIZZAZIONE DI
ALLERONA PER LO SVILUPPO
INTEGRATO) COOPERATIVA
SOCIALE DI COMUNITA'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALLERONA TR VIA CENTRALE 89

Numero REA: TR - 87564

Codice fiscale: 01313910554

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep.n. 26.343/17.357

STATUTO DELLA SOCIETA'

"O.A.S.I. (Organizzazione di Allerona per lo Sviluppo Integrato) Cooperativa Sociale di Comunità"

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa di Solidarietà denominata "O.A.S.I. (Organizzazione di Allerona per lo Sviluppo Integrato) Cooperativa Sociale di Comunità".

ART. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

ART. 3 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Allerona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al comma precedente con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato al comma precedente.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, potranno essere istituiti o soppressi in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro

soci.	
Art. 4 – Durata	
La società è costituita a tempo indeterminato.	
Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno 180	
(centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.	
La società verrà sciolta per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 2),	
3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.	
Art. 5 – Scopo, Oggetto	
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo,	
di offrire, tramite i propri soci, servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di	
persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Inoltre, poiché questo avviene soltanto nel contesto di	
forte coesione sociale e progresso dell'economia civile, la cooperativa, assumendo la concezione di sviluppo umano equo e sostenibile, ha lo scopo di	
contribuire allo "Sviluppo di Comunità" di cui adotta principi e metodiche realizzative. Conseguentemente, la cooperativa si propone di coniugare aumento dell'accesso ai diritti di cittadinanza e progresso economico coinvolgendo, in maniera partecipe ed attiva nei processi di sviluppo del territorio i	
vari agenti sociali: cittadini, imprese, organizzazioni.	
In relazione allo scopo appena dichiarato, la Cooperativa, con riferimento ai	
requisiti ed agli interessi dei soci, potrà effettuare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, interpretando il principio di sussidiarietà con le autorità, locali e centrali, e con le organizzazioni che vantano	
specifiche competenze ed esperienze, le iniziative e le attività di sistema in-	

	dicare di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	Settore ambiente, agricoltura e foreste, fauna	
	Attività di recupero funzionale, riqualificazione e conservazione dell'ambiente e del paesaggio naturale, rurale, urbano, storico e culturale, inclusa la progettazione, la realizzazione e la gestione di aree verdi, giardini, vivai, aree cimiteriali, parchi naturali e/o tematici, aree forestali, quinte, sentieri, strade, percorsi ciclopedonabili, ed ogni altra struttura, opera e bene materiale significativo per la comunità.	
	Valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico nella prospettiva dell'ecomuseo: cooperazione con enti parco limitrofi, realizzazione di un centro studi, realizzazione e gestione di centri visita, recupero funzionale dei reperti di cultura materiale della civiltà rurale locale, formazione di guide ambientali ed escursionistiche per il territorio, opere di forestazione e di giardinaggio, salvaguardia degli aspetti paesaggistici, realizzazione e gestione di tracciati ippo-ciclo-pedonali naturalistici, escursionistici, sportivi e di devoluzione; definizione del piano comunicativo e apposizione, in loco e <i>on web</i> , di idonee segnaletiche.	
	Attività di Educazione ambientale: realizzazione di una struttura attrezzata multifunzionale, redazione e realizzazione di corsi per la sensibilizzazione all'ambiente e per la formazione professionale riferibile.	
	Definizione, aggiornamento e valorizzazione del paniere locale delle produzioni agro-silvo-pastorali;	
	Costruzione, animazione di rete e assistenza tecnica tra i produttori per l'adeguamento delle competenze e per la promozione dell'agricoltura organica, sociale, multisettoriale, multifunzionale e diversificata.	

	Realizzazione di progetti pilota di agricoltura multifunzionale.	
	Realizzazione di laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli e zootec-	
	nici e di punti vendita.	
	Iniziative di educazione al consumo consapevole e responsabile.	
	Realizzazione e gestione di iniziative di contrasto al randagismo, di governo	
	delle popolazioni animali domestiche e selvatiche, di allevamento, riprodu-	
	zione, trattamento e commercializzazione di animali da reddito.	
	Settore artigianato	
	Lavorazione e trasformazione artigianale di materie prime.	
	Realizzazione di laboratori didattici e formativi, di centri di documentazione	
	sui saperi fabrilari e di punti vendita.	
	Promozione delle produzioni artigianali.	
	Settore commerciale e dei servizi	
	Elaborazione Piani di comunicazione di interesse generale e/o particolari:	
	design di marchi distintivi, elaborazione di strategie comunicative in editoria	
	convenzionale e digitale, elaborazione e gestione di piattaforme web anche	
	di e-commerce, elaborazione di Piani promozionali e commerciali.	
	Costruzione di reti per la vendita delle produzioni agro-silvo-pastorali e arti-	
	giane locali, implementazione del sistema di commercializzazione.	
	Progettazione, gestione, realizzazione di interventi per l'aumento dell'effi-	
	cienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il risparmio idri-	
	co, per la riduzione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti; di bioedilizia,	
	bioarchitettura e di restauro conservativo.	
	Attività di sostegno e supporto di collegamento, solidarietà, e di assistenza e	
	di scambio mutualistico fra i soci, attraverso operazioni mobiliari, immobi-	

	liari, finanziarie, di garanzia, avallo e fidejussione per facilitare l'accesso al	
	credito volto allo sviluppo di idee imprenditoriali coerenti con l'oggetto so-	
	ciale o per necessità familiari, di studio, di malattia. Saranno considerate in	
	via accessoria anche la raccolta fra i soci di prestiti da destinare esclusiva-	
	mente agli scopi sociali escludendosi in ogni caso operazioni che per legge	
	siano riservate in via esclusiva ad istituzioni finanziarie, bancarie ed assicu-	
	rative.	
	Custodia e gestione di parcheggi, passaggi, varchi, accessi e compimento di	
	servizi ausiliari al traffico automobilistico.	
	Servizi di pulizia e sanificazione.	
	Servizi di facchinaggio e trasloco.	
	Servizi tanatologici, ripristini ambientali e cura del decoro delle aree cimate-	
	riali.	
	Servizi di mobilità e trasporti compresa la progettazione e gestione di im-	
	pianti e stazioni che favoriscono forme di mobilità individuale e collettiva e-	
	que e compatibili.	
	Settore turistico e alberghiero	
	Promozione turistica del territorio: studi di marketing, strategie di comunica-	
	zione, gestione di uffici turistici, realizzazione e gestione di attività attratti-	
	ve e promozionali, offerta di pacchetti turistici.	
	Realizzazione e gestione di parchi tematici e aree sportive.	
	Valorizzazione delle capacità ricettive: recupero funzionale di strutture po-	
	derali, edifici rurali abbandonati demaniali e/o privati, case e costruzioni in	
	ambito urbano; realizzazione e gestione di un ostello; realizzazione e gestio-	
	ne dell' "albergo diffuso".	

	Animazione di rete tra gli operatori locali, adeguamento della formazione professionale e assistenza tecnica.	
	Gestione di strutture ricettive alberghiere, extra - alberghiere, all'aria aperta, residenze d'epoca, strutture ricreative e di strutture di ristorazione quali a titolo esemplificativo, ristoranti, tavole calde, mense, bar.	
	Settore culturale e formativo	
	Recupero attivo delle conoscenze e dei siti naturalistici, storici ed archeologici, del sapere folklorico e delle manifestazioni collegate: collazione critica delle fonti documentarie e orali (censimento del patrimonio materiale e immateriale), realizzazione di materiali documentaristici e promozionali, animazione e messa in rete dei vari comitati organizzativi, sostegno agli eventi.	
	Sistematizzazione degli eventi culturali, sagre, festival etc, (la cultura folklorica contemporanea): collazione critica delle fonti documentarie e orali (censimento del patrimonio materiale e immateriale), realizzazione di materiali documentaristici e promozionali, animazione e messa in rete dei vari comitati organizzativi, sostegno agli eventi.	
	Allestimento, gestione e promozione di spazi espositivi e museali.	
	Ideazione, organizzazione, gestione e/o promozione di corsi, convegni, congressi, eventi spettacolari connessi con lo "Sviluppo di Comunità".	
	Promozione di studi e ricerche sul patrimonio naturalistico, storico-archeologico e demo-etno-antropologico della comunità.	
	Attività formative anche rivolte a terzi.	
	La Cooperativa si propone inoltre di curare i beni che verranno acquisiti a qualsiasi titolo e di svolgere tutte quelle operazioni atte a meglio gestire e	

sviluppare l'attività societaria. La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente Statuto. Inoltre, al fine di rendere più efficaci la propria attività, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci potrà consociarsi ad altre Cooperative, aderire a Consorzi di Cooperative, ovvero ad una delle Associazioni di rappresentanza riconosciute.

Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

9 di 27

	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in parti-	
	colare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi come soci, inoltre, anche elementi tecnici ed ammi-	
	nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'En-	
	te e comunque in numero non superiore a quanto stabilito dalla legge.	
	Possono anche essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Art. 7 – Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agi-	
	re, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professiona-	
	le nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungi-	
	mento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi for-	

	ma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3	
	aprile 2001 n. 142.	
	Art. 8 – Soci lavoratori svantaggiati	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge n. 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 – Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Art. 10 – Procedura di ammissione	

	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo ammini-	
	strativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione	
	sociale, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	- il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e	
	il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la coo-	
	perativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha de-	
	ciso l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministra-	
	tori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	Qualora entri a far parte della compagine sociale un Ente Pubblico l'eserci-	
	zio del potere di ammissione o di non ammissione di nuovi soci da parte del	
	Consiglio di amministrazione sarà disciplinato da apposito regolamento ap-	
	provato dall'organo competente dell'Ente in questione.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori,	
	oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli ammi-	
	nistratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta	

	giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 – Azioni	
	Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque	
	euro né superiore a cinquecento euro.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può	
	avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e	
	2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-	
	toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.	
	2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 c.c.	
	Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei	
	versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.	
	Art. 12 – Cessione delle azioni dei soci cooperatori	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso	
	la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve dare comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e	
	tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	

posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 – Vincoli sulle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

Art. 14 – Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto o del tipo di società, la sua fusione o scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori de-

	sono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribu-	
	nale.	
	Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 15 – Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico:	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	
	- negli altri casi previsti dal codice civile.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	16 – Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società hanno diritto al rimborso delle azioni.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, posso-	

	no subentrare, ove vi consentano, nella partecipazione del socio deceduto. In	
	questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art. 17 – Rimborso delle azioni	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltan-	
	to al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ri-	
	dotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quel-	
	le versate a titolo di sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approva-	
	zione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma.	
	Per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e	
	2545-sexies, il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corri-	
	sposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	la esclusione e la cessione delle azioni è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle azioni dei soci coope-	
	ratori;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni trasferibili	
	di valore nomi-nale non superiore né inferiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti, destinato al potenzia-mento aziendale, alla ristrutturazione o allo	
	sviluppo tecnologico della Cooperativa;	
	c) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo ;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui al presente articolo non possono essere distribuite fra i soci	
	durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.	
	Art. 20 – Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-	
	stabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale	
	ciascuna di € 25 (venticinque).	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme	
	previste dagli articolo 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limi-	
	tazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su propo-	
	sta motivata degli amministratori.	
	Art. 21 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede	

alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Destinazione degli utili

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la destinazione degli utili, destinandoli:

a) a Riserva Legale in misura non inferiore al minimo previsto dalla Legge;

b) ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge 59/92 nella misura prevista dalla normativa vigente;

c) ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato nel limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) a dividendo da distribuire ai Soci in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici, per il rispetto degli stessi ai fini fiscali. Per i Soci Sovventori potrà provvedersi alla distribuzione di un dividendo pari a quello distribuito ai Soci Cooperatori, aumentato percentualmente fino ad un massimo di due punti.

e) ulteriori utili residui possono essere destinati alle altre Riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Fatte salve le previsioni di cui al punto d), l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili venga destinata alla Riserva Legale.

Art 23 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione di bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non

	superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in propor-	
	zione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo	
	da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la	
	percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazione dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Art. 24 - Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale,	
	oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambi-	
	to del territorio nazionale. La convocazione è effettuata dall'Organo Ammini-	
	strativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza	
	nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal li-	
	bro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per un'eventuale seconda convocazione (che non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima).	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta do-	
	manda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale ove nominato.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente co-	

	stituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'as-	
	semblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
	discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-	
	mato.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o	
	dal vice Presidente o dall'amministratore più anziano. In assenza o impedi-	
	mento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere	
	l'assistenza di un segretario, designato dagli interventi, che può essere non	
	socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con	
	la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei pre-	
	senti.	
	L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci.	
	Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali	

	da consenti-re l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il presidente del	
	collegio sindacale, ove esistente, e, quando previsto, il soggetto al quale è	
	demandato il controllo contabile;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore	
	- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assem-	
	blea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il	
	compimento di atti degli amministratori;	
	- approva l'eventuale regolamenti dei lavori assembleari.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla no-	
	mina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia e-	
	spressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Art. 25 – Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro	
	dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni	
	possedute.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione al nu-	
	mero delle azioni sottoscritte. In particolare, a tali soci viene attribuito un vo-	
	to per ogni azione sottoscritta, fino ad un massimo di cinque.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. la rap-	
	presentanza deve essere conferita per iscritto, con il rispetto dei limiti di cui	

	all'art. 2372 c.c., ed i documenti relativi devono essere conservati dalla So-	
	cietà. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Art. 26 – Amministrazione	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto	
	da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, secondo quanto sta-	
	bilito dall'assemblea in sede di nomina.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche.	
	Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diver-	
	se categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha	
	nell'attività sociale.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati de-	
	cadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 c.c.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui	
	all'art. 2390 c.c.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi com-	
	ponenti sono rieleggibili.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei	
	Sindaci, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continua-	
	tivo, a favore della Cooperativa.	

	Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, e-	
	legge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche il vicepresi-	
	dente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.	
	Art . 27 – Decisioni del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta con lettera raccomandata ovvero qualsiasi mezzo i-	
	doneo allo scopo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, o con altro	
	mezzo idoneo da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano	
	espressamente ai soci.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la fir-	
	ma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da amministrazioni pubbliche	
	o private, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libera-	
	torie e quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori	
	nelle liti attive o passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi auto-	
	rità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad altro consigliere, può nominare direttori, procuratori “ad negozia” e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, il cui numero di componenti e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2381 comma 4 e 2544 comma 1.	
	Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:	
	- convocare l’assemblea dei soci;	
	- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;	
	- redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione. In particolare,	
	nella relazione prevista dagli articoli 2428 e 2429 c.c., gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e le determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei soci;	
	- compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.	
	Art. 29 – Controllo legale dei conti	
	La Società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore.	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall’art. 2543 comma 1 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea, la quale designa altresì il presidente	

	e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi	
	e sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli i-	
	scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Mini-	
	stro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie econo-	
	miche o giuridiche.	
	Il collegio dei sindaci vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà, e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non fac-	
	cia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale, in deroga a	
	quanto previsto al secondo comma, è costituito da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sinda-	
	cale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è eser-	
	citato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel regi-	
	stro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il colle-	
	gio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	

	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'in-	
	carico.	
	Art. 30 - Regolamento	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società, potrà essere discipli-	
	nato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di amministra-	
	zione e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno es-	
	sere stabiliti i poteri del Direttore e del comitato esecutivo se saranno nomi-	
	nati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti,	
	nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.	
	Art 31 - Scioglimento e Liquidazione - Disposizioni finali	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquida-	
	zione.	
	Il caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea straordinaria nominerà	
	uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinando i poteri.	
	In caso di scioglimento della Società il patrimonio residuo, dedotto soltanto	
	il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, deve es-	
	sere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tale destina-	
	zione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa	
	devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico pre-	
	vista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente	
	Codice Civile e delle Leggi speciali sulla Cooperazione.	

27 di **27**